

Special Assist

Fiscal
Assist
2020



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Special Assist

DECRETO LEGGE 14 AGOSTO 2020, N. 104
MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO DELL'ECONOMIA.
(GU N.203 DEL 14/8/20)
ENTRATA IN VIGORE 15/8/20

SPECIALE DECRETO "AGOSTO"

<p>Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo</p> <p>Una indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo. Accedono all'indennità anche i seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Le indennità non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'art. 44 del D.L. n. 18/2020 ("Fondo per il reddito di ultima istanza").</p> <p>Le indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.</p> <p>Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS, previa domanda.</p>		<p>Art. 9</p>
Soggetti	Requisiti	
Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, se hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro	Nel periodo compreso tra l'1/1/19 e il 17/3/20, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI	
Lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, se hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro	Nel periodo compreso tra l'1/1/19 e il 17/3/20, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI	
Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, se hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro	Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo	
Lavoratori intermittenti	Se hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra l'1/1/19 e il 17/3/20	
Lavoratori autonomi	Privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso l'1/1/19 e il 29/2/20 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti al 17/3/20 alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile	
Incaricati alle vendite a domicilio	Se con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad € 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del	

Special Assist

	17/3/20 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
<p>I soggetti di cui sopra non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente; • titolari di pensione. <p>Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'art. 38 del D.L. n. 18/2020, è erogata una indennità onnicomprensiva pari a € 1000; la medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai € 35.000.</p> <p>Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a € 1.000:</p> <ul style="list-style-type: none"> • titolarità tra il 1/1/19 e il 17/3/20 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; • titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; • assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente. 	
<p>Indennità per i lavoratori marittimi</p> <p>Un'indennità di € 600 per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020 è riconosciuta ai lavoratori marittimi di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'art. 115 del Codice della Navigazione; • all'art. 17, co. 2, della legge n. 856/1986. <p>Possano fruire dell'indennità i suddetti soggetti a condizione che abbiano congiuntamente i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abbiano cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente tra il 1/1/19 e il 17/3/20; • abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo; • non siano titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione al 15/8/20. <p>L'indennità, che è erogata dall'INPS dietro presentazione della domanda, nel limite di spesa complessivo di € 26.400.000 per il 2020, non concorre alla formazione del reddito.</p>	<p><i>Art. 10</i></p>
<p>Indennità per i lavoratori sportivi</p> <p>Per il mese di giugno 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di € 90 milioni per l'anno 2020, un'indennità pari a € 600, che non concorre alla formazione del reddito, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione già attivi al 23/2/20, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Comitato Olimpico Nazionale (CONI); • il Comitato Italiano Paralimpico (CIP); • le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP); • le società e associazioni sportive dilettantistiche. 	<p><i>Art. 12</i></p>
<p>Esclusioni – L'emolumento non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di</p>	

Special Assist

cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del D.L. n. 18/2020.

Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni sopra indicate sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Automatismo - Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile e maggio dell'indennità di cui all'art. 96 del D.L. n. 18/2020, la medesima indennità pari a € 600 è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di giugno 2020.

Disposizioni attuative - Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di attuazione, di presentazione delle domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione e definiti i criteri di gestione delle risorse, le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, nonché le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di giugno 2020.

Professionisti - indennità per il reddito di ultima istanza – erogati € 1.000 in via automatica per il mese di maggio

Ai professionisti iscritti ad enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che hanno già beneficiato dell'indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 29/5/20 a valere sul "Fondo per il reddito di ultima istanza", verrà automaticamente erogata per il mese di **maggio** l'indennità di cui all'art. 44 del D.L. n. 18/2020 e 78 del D.L. n. 34/2020, di sostegno al reddito; il relativo importo è **aumentato da € 600 a € 1000**.

Con riferimento ai liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui ai D.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996, i quali non hanno già beneficiato dell'indennità di € 600 di cui al D.M. 29/5/20, ai fini del riconoscimento dell'indennità per il mese di maggio, si applicano le disposizioni del D.M. 29/5/20; per questi ultimi soggetti rileva la cessazione dell'attività nel periodo compreso tra il 23/2/20 e il 31/5/20 (piuttosto che il 30/4/20). Per tali soggetti le domande per l'accesso all'indennità devono essere presentate entro e non oltre il 30° giorno successivo al 15/8/20.

Il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di € 530.000.000 per l'anno 2020.

Art. 13

Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese

Gli aiuti di cui agli artt. da 54 a 60 del D.L. n. 34/2020, possono essere concessi anche alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17/6/14 (aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato), che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31/12/19, purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

Art. 62

Debiti verso intermediari finanziari – prorogata ancora la moratoria per le PMI

La moratoria straordinaria per le esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385/1993, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, già prevista fino al 30/9/20 dall'art. 56 del D.L. n. 18/2020 è **ulteriormente differita al 31/1/21**.

Pertanto, le microimprese, le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6/5/03 che hanno sede in Italia potranno avvalersi delle seguenti misure di sostegno finanziario:

Art. 65

Special Assist

<ul style="list-style-type: none"> • per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti al 29/2/20 o, se successivi, a quella del 17/3/20, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31/1/21; • per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31/1/21 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 31/1/21 alle medesime condizioni; • per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31/1/21 è sospeso fino al 31/1/21 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. <p>Per le imprese già ammesse, al 15/8/20, alle misure di sostegno finanziario la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al finanziatore entro il 30/9/20.</p> <p>Le imprese che al 15/8/20 hanno esposizioni che non sono ancora state ammesse alle misure di sostegno finanziario possono essere ammesse, entro il 31/12/20, alle misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dall'art. 56.</p>	
<p>Novità per i piani di risparmio a lungo termine (P.I.R.) Il decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) aveva portato l'entità degli investimenti detassati da € 30mila a 150mila all'anno e da 150mila a 1,5 milioni complessivi. Lo strumento è stato ulteriormente potenziato dal presente decreto aumentando il limite di investimento annuale in tali Piani da € 150mila a 300mila. Confermato, invece, il tetto complessivo di € 1,5 milioni</p>	Art. 68
<p>Assemblee societarie - svolgimento in modalità semplificata fino al 15/10 Le modalità di svolgimento semplificato delle assemblee ordinarie o straordinarie previste dall'art. 106, commi da 2 a 6, del D.L. n. 18/2020, per S.p.A., S.a.p.A, S.r.l., cooperative e mutue assicuratrici, sono prorogate dal 31/7/20 al 15/10/20.</p>	Art. 71, co. 1
<p>Per le assemblee ordinarie e straordinarie convocate entro il 15/10/20 possono essere applicate le seguenti semplificazioni.</p> <p>Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le S.p.A., le S.a.p.A., le S.r.l., e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie; • che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. <p>Le S.r.l. possono, inoltre, consentire, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.</p> <p>Società quotate - Le S.p.A. quotate, nonché le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/1998 (si tratta del soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno), anche ove lo statuto disponga diversamente; 	

Special Assist

- prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato; al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe.

Banche popolari, banche di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici – possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante designato previsto dall'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/1998.

Banche società e mutue - possono prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato.

Associazioni e fondazioni - le nuove disposizioni si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all'art. 104, comma 1, del codice del terzo settore di cui al D.lgs. n. 117/2017. Si tratta di associazioni e fondazioni diverse da Onlus di cui all'art. 10, del D.lgs. n. 460/1997 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Misure urgenti per il settore turistico

Accedono al **credito d'imposta del 60% del canone mensile di locazione**, di leasing o di concessione di immobili adibiti ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo (art. 28 del decreto n. 34/2020, c.d. "Rilancio") **anche le strutture termali** tra i soggetti beneficiari del credito d'imposta sui canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo.

La misura è riconosciuta **a prescindere dal volume di ricavi** e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

Art. 77

IMU – esenzione dalla 2° rata 2020 per gli immobili dei settori del turismo e dello spettacolo

La 2° rata IMU per il 2020 non è dovuta relativamente ai **seguenti immobili**:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei B & B, dei residence e dei campeggi, **a condizione che** i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, **a condizione che** i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, **a condizione che** i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L'agevolazione si applica **nel rispetto dei limiti e delle condizioni** previste dalla Comunicazione della Commission UE del 19/3/20 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (tra le condizioni previste dalla comunicazione vi è che l'agevolazione non deve superare € 800.000 per impresa).

Art. 78

Special Assist

<p>Per i soli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, di cui alla precedente lettera d), l'IMU non è dovuta anche per gli anni 2021 e 2022. L'efficacia di tale ulteriore agevolazione è, tuttavia, subordinata all'autorizzazione della Commissione UE.</p>	
<p>Spese di pubblicità a favore di leghe, società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche – previsto un credito d'imposta (oltre alla deducibilità)</p> <p>Per il 2020, è riconosciuto un credito d'imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati dal 1/7/20 al 31/12/20, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, non inferiore a € 10.000, nei confronti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche; • società sportive professionistiche; e • società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile; <p>che abbiano avuto nel 2019, ricavi di cui all'art. 85, co. 1, lett. a) e b), del Tuir, prodotti in Italia, almeno pari a 200.000 e fino a un massimo di 15.000.000.</p> <p>Non rientrano nell'agevolazione le sponsorizzazioni nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime semplificato previsto dalla legge n. 398/1991, le quali, oltre a adempimenti semplificati, determinano il reddito applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3% e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.</p> <p>Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri; • spetta se i pagamenti sono effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili previsti dall'art.23 del D.lgs. n. 241/1997; • è concesso ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) «de minimis». <p>Un DPCM stabilirà le ulteriori modalità e i criteri di attuazione dell'agevolazione.</p> <p>Il corrispettivo sostenuto per le campagne pubblicitarie e le sponsorizzazioni costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte. Tale qualificazione consente di dedurre dette spese nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio, ossia deducibilità immediata dell'intero importo imputato in bilancio.</p> <p>Per l'agevolazione è previsto un tetto di spesa di € 90.000.000; nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante, con un limite individuale del 5% del totale delle risorse annue.</p>	<p>Art. 81</p>
<p>Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi</p> <p>Per effetto del combinato disposto della norma e del decreto legge "Rilancio" (articoli 126 e 127 del D.L. n. 34/2020) i contribuenti potranno alternativamente scegliere una delle seguenti opzioni per il pagamento di tributi (IVA, ritenute dei lavoratori dipendenti e</p>	<p>Art. 97</p>

Special Assist

<p>assimilati, comprese le addizionali regionali e comunali), contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL scadenti nel periodo marzo-maggio 2020, con requisiti della sede legale o operativa nella “zona rossa” oppure della soglia del volume di ricavi/compensi e del fatturato.</p> <p>In nessun caso, devono essere applicati sanzioni ed interessi. Le somme già versate non possono essere rimborsate.</p>		
Opzioni		
Possibilità del decreto “Rilancio”	Possibilità del decreto D.L. “Agosto”	
Effettuare il versamento degli importi sospesi in unica soluzione entro il 16/9/20 o, in forma rateale (al massimo in 4 rate, con versamento della prima rata entro il 16 settembre)	<p>Versare alla data del 16/9/20 soltanto il 50% dei tributi/contributi sospesi, in unica soluzione o in forma rateizzata (mantenendo la rateizzazione in un massimo di 4 rate, con versamento della prima rata entro il 16/9/20).</p> <p>Versare il restante 50% dei tributi sospesi entro il 16/1/21 in unica soluzione o in forma rateizzata (al massimo 24 rate, con versamento della prima rata entro il 16/1/21).</p>	
<p>Proroga 2° acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap per i soggetti ISA</p> <p>I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze potranno versare entro il 30/4/21 la 2° o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta 2020 (successivo a quello in corso al 31/12/19), a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 1° semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La proroga si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli ISA o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di vantaggio di cui all'art. 27, comma 1, del DL n. 98 del 2011, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della n. 190/2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir.</p>		Art. 98
<p>Proroga riscossione coattiva</p> <p>Proroga al 15/10/20 della sospensione introdotta dall'art. 68 del decreto “Cura Italia” (D.L. 17/3/20, n. 18) dei termini dei versamenti derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; ● avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate; ● avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali; ● atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; ● ingiunzioni di cui al R.D. n. 639/1910, emesse dagli enti territoriali; ● atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell'art. 1, co. 792, della Legge di Bilancio 2020 sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali. 		Art. 99
<p>Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole – limite quantitativo all'agevolazione</p> <p>Non è più vincolata all'autorizzazione della Commissione europea la rivalutazione dei beni delle cooperative agricole prevista dall'art. 136-bis del D.L. n. 34/2020 ma è soggetta ai</p>		Art. 106

Special Assist

<p>limiti e alle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19/3/20 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni. In sostanza, l'agevolazione per le cooperative agricole:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non deve superare 800.000 per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o onere); • non può essere concessa a imprese che, al 31/12/19, si trovavano già in difficoltà; • è concessa entro e non oltre il 31/12/20 (per le agevolazioni fiscali, tale termine non si applica e l'aiuto è considerato concesso quando è dovuta la dichiarazione fiscale del 2020); • nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non deve superare € 100.000 per impresa; • gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate. <p>È bene ricordare in cosa consiste la rivalutazione dei beni prevista dal citato art. 136-bis. La disposizione consente alle cooperative agricole e loro consorzi di cui all'art. 1, co. 2, del D.lgs. n. 228/2001, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 c.c., di rivalutare i beni mobili e immobili alle condizioni previste per la rivalutazione dei beni d'impresa dell'art. 1 della legge n. 160/2019, potendo però, in luogo del pagamento delle imposte sostitutive - per l'affrancamento della riserva da rivalutazione (10%) e per il riconoscimento fiscale del maggior valore dei beni (12% e 10%) - utilizzare le perdite pregresse fino al 70% del loro ammontare.</p> <p>La rivalutazione riguarda i beni presenti nel bilancio del periodo d'imposta in corso al 31/12/18, e può essere effettuata solo nel bilancio del periodo d'imposta successivo (2019).</p> <p>Le perdite utilizzate non potranno più essere portate in diminuzione del reddito ai sensi dell'art. 84 del TUIR.</p> <p>L'agevolazione potrà, dunque, essere fruita nei predetti limiti imposti dall'UE.</p>	
<p>Proroga del termine di versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente</p> <p>Passa al 31/10/20 il termine per il versamento dell'imposta di bollo per i veicoli concessi in locazione a lungo termine (oltre 12 mesi) e senza conducente. Entro il 31/10/20 si dovrà effettuare il pagamento del bollo auto relativo ai primi 9 mesi dell'anno.</p>	Art. 107
<p>IMU – criteri di applicazione della maggiorazione per gli immobili non esenti</p> <p>La maggiorazione all'IMU sulle abitazioni principali di lusso, sui fabbricati merce e sui fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, per i comuni che l'hanno già adottata e confermata negli anni precedenti, non può eccedere lo 0,08%. È bene ricordare che l'aliquota di base IMU è fissata allo 0,86% e può essere modificata dai comuni a determinate condizioni. In particolare, con deliberazione del consiglio comunale, i comuni possono aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento. È stato ora precisato che all'aliquota così determinata (0,86% aumentata eventualmente fino all'1,06%) i comuni, per gli immobili sopra menzionati, possono applicare la maggiorazione fino allo 0,08%.</p>	Art. 108

Special Assist

<p>Proroga esonero TOSAP e COSAP Passa al 31/12/20 il termine per l'esonero (applicabile dall'1/1/20) dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dal canone per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico. Fino al 31/12/20, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, allegando la sola planimetria in deroga al D.P.R. 160/2010 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive). Non è dovuta l'imposta di bollo.</p>	<p>Art. 109</p>
<p>Rivalutazione dei beni d'impresa – nuova possibilità a condizioni ancora più vantaggiose Le imprese possono rivalutare i beni e le partecipazioni di controllo e collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c., ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/19. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio 2020. È possibile rivalutare i beni anche solo dal punto di vista contabile. L'eventuale riconoscimento fiscale dei maggiori valori è legato all'assolvimento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali del 3%. Il maggior valore fiscale dei beni è riconosciuto già dal periodo d'imposta successivo. È possibile rivalutare anche solo singoli beni; non è previsto l'obbligo di rivalutare i beni per categorie omogenee. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%. Le imposte sostitutive sono versate in un massimo di 3 rate di pari importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1° rata – 30/6/21 termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; • 2° rata – 30/6/22 termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo; • 3° rata – 30/6/23 termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al 2° periodo d'imposta successivo. <p>Gli importi da versare possono essere compensati in F24.</p>	<p>Art. 110</p>
<p>Limite welfare aziendale - anno 2020 Elevato a € 516,46, per il periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51, co. 3, del Tuir.</p>	<p>Art. 112</p>
<p>Procedure amichevoli – l'istanza all'Agenzia non può essere presentata se la sentenza è passata in giudicato L'istanza all'Agenzia delle entrate di apertura di procedure amichevoli o ad altre procedure di risoluzione delle controversie tra l'Autorità competente italiana e le Autorità competenti di altri Stati UE non può essere presentata qualora sulla questione controversa sia intervenuta una sentenza passata in giudicato. È stata così, modificata la disposizione del D.lgs. n. 49/2020, che invece inibiva la presentazione dell'istanza già qualora fosse intervenuta una sentenza di merito da parte della commissione tributaria competente. È bene ricordare che è possibile presentare istanza per le procedure amichevoli per la</p>	<p>Art. 113</p>

Special Assist

<p>risoluzione delle controversie tra l'Autorità competente italiana e le Autorità competenti di altri Stati UE che derivano dall'interpretazione e dall'applicazione degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio e della Convenzione 90/436/CEE, del 23/7/90, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate.</p>	
---	--